

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -

Camera di consiglio

del 22/01/2013

Dott. CAIAZZO Pietro - Consigliere –

SENTENZA

Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere -

N. 245

Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE

Dott. BONI Monica - Consigliere -

N. 576/2012

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MELE FRANCESCA N. IL 28/07/1966;

SPENSIERATO PIERO N. IL 08/01/1960;

avverso l'ordinanza n. 147/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
17/06/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 17.6.2011 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sull'opposizione presentata a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4 da Spensierato Piero e Mele Francesca, confermava la confisca limitatamente all'immobile sito in Paola Via Sant'Agata ed ai depositi bancari, postali e finanziari fino alla concorrenza di Euro 130.000,00, corrispondente all'introito per la vendita avvenuta nel 2008 del magazzino sito in Paola Via strada San Leonardo acquistato nel 2002; per il resto revocava la confisca ordinando la restituzione dei beni.

La Corte di appello, richiamata la propria sentenza del 6.12.2007, irrevocabile il 3.3.2009, di condanna di Spensierato Piero per il delitto di usura commesso tra il 1998 ed il 2001, e le proprie ordinanze del 6.7.2009 e 19.11.2009 con le quali aveva disposto de plano la confisca dei beni mobili e immobili e dei depositi bancari e postali appartenenti al condannato e al coniuge Mele Francesca, ritenuti di valore sproporzionato rispetto alla capacità di reddito del nucleo familiare, previo conferimento di incarico peritale per la ricostruzione delle capacità reddituali ed economiche del condannato, all'esito del procedimento camerale svolto nel contraddittorio tra le parti, confermava la confisca ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, limitatamente ai beni sopra indicati.

Avverso l'ordinanza il difensore di Spensierato Piero e Mele Francesca propone ricorso per i seguenti motivi: 1) sussistenza di una preclusione processuale rappresentata dall'ordinanza depositata il 1.10.2004 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva revocato il sequestro preventivo dei medesimi beni, ritenendo che non fosse provato il requisito della sproporzione tra i beni sequestrati ed il reddito del ricorrente; 2) erroneo apprezzamento e conseguente violazione della legge penale in relazione alla esclusione delle voci di implementazione del reddito annuo indicate nei punti da 1 a 5 della pag. 5 ordinanza impugnata, con particolare riguardo al punto 3), relativo alla somma in assegni bancari per L. 168.473.000 restituiti nel 1999 dal Tribunale del riesame, e con riguardo al punto 4), relativo a somme costituenti valore delle rimanenze a seguito di verifica fiscale dell'anno 2000, rinvenienti da evasione fiscale; 3) violazione della legge penale, difetto di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla ritenuta sproporzione dell'acquisto degli immobile (abitazione e magazzino) siti in Paola, per avere la Corte di appello erroneamente riferito l'acquisto dell'abitazione all'anno 2002 invece di imputarlo all'anno 2001, periodo in cui sussistevano ampi parametri di perequazione;

conseguente vizio di motivazione incidente sulla confisca della somma di Euro 130.000,00 ricavata dalla vendita del magazzino acquistato nel 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il principio della autonomia del procedimento cautelare incidentale rispetto al processo principale di cognizione esclude che le decisioni adottate dal Tribunale del riesame di in materia di misure cautelari (reali o personali) facciano stato nel processo di cognizione, conclusosi nel caso in esame con la condanna definitiva del ricorrente per il delitto di usura, costituente presupposto per l'obbligatoria adozione della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies.

2. È fondata la censura dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha considerato irrilevante, ai fini del superamento della presunzione di sproporzione, la presenza di redditi originati da attività economiche lecite ma non dichiarate al fisco. Questo Collegio aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati previsti dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, deve escludersi in presenza di fonti reddituali lecite e proporzionate, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica lecita ma non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. (Sez. 6^a, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252855). Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente (come annotato dalla stessa ordinanza impugnata) ha documentato di aver aderito alla procedura di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni a norma della L. n. 488 del 1999, art. 7 mediante versamento delle relative imposte, conseguendo l'effetto di privare del connotato di illiceità fiscale le somme costituenti valori delle rimanenze indicate nella verifica fiscale del 2000, menzionata nel provvedimento impugnato. Sul punto l'ordinanza deve essere annullata con

rinvio per nuovo esame della sussistenza del requisito della sproporzione che computi, ai fini del giudizio di perequazione o sperequazione, anche le somme indicate al punto 4 pag. 5 ordinanza.

3. Il motivo è fondato. Premessa l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui "gli acquisti effettuati dallo Spensierato sino all'anno 2001 sono proporzionati" mentre "sono affatto sproporzionati il complesso degli acquisti (immobile sito in Paola Via sant'Agata e magazzino sito in Paola Via strada san Leonardo)", si rileva la fondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui la Corte di appello ha omesso di considerare la documentazione allegata da cui risulta che il versamento del prezzo dell'immobile di via san'Agata, acquistato mediante partecipazione all'asta di vendita fallimentare del 5.6.2001 per la somma di L. 157.900.000 (pari ad Euro 81.551,00), è stato interamente effettuato nel corso dell'anno 2001, a mezzo assegni circolari e pagamento del saldo in data 30.7.2001, anche se l'emissione del decreto di trasferimento del Tribunale di Paola è avvenuta soltanto in data 12.2.2002. Ne consegue che la Corte di appello, in conformità al criterio dei "saldi progressivi" dalla stessa adottato, deve procedere ad un nuovo esame circa la proporzione tra redditi ed acquisti, imputando l'acquisto dell'appartamento di via sant'Agata alla gestione 2001 e raffrontandolo con il saldo dell'anno antecedente ed i redditi complessivi dell'anno di pertinenza; ugualmente il giudizio di proporzione tra disponibilità finanziarie ed acquisti dell'anno 2002 deve essere effettuato con riguardo al residuo acquisto del solo magazzino sito in Paola via strada san Leonardo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013